

Pubblichiamo le Conclusioni dell'avvocato generale Rantos pdf nel caso 333/2021 che coinvolge UEFA e FIFA contro European Superleague.

Seguono:

- Le conclusioni finali;
- Le sei domande sulle quali dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia con el rispettive risposte dell'avvocato generale.

Conclusioni finali dell'avvocato generale Rantos pdf nel caso 333/2021 che coinvolge UEFA e FIFA contro European Superleague

Le conclusioni sono le seguenti:

187. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dal Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid (Tribunale commerciale, Madrid, Spagna) come segue:

1) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della Fédération internationale de football association (FIFA) e con gli articoli 49 e 51 dello statuto dell'Unione delle Federazioni calcistiche europee (UEFA) che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, degli effetti restrittivi derivanti da tale competizione appare inerente e proporzionato al conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti da UEFA e FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

2) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di emettere minacce di sanzioni contro i club affiliati a tali federazioni quando questi ultimi partecipano a un progetto per creare un nuovo calcio paneuropeo concorrenza tra società che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle suddette federazioni di cui fanno parte. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non hanno alcun coinvolgimento nel progetto in questione sono sproporzionate, in particolare per quanto riguarda la loro esclusione dalle selezioni nazionali.

3) Gli artt. 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non contrastano con gli artt. 67 e 68 dello Statuto FIFA in quanto le restrizioni relative alla commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA appaiono inerenti nel perseguimento di finalità legittime legate alla specificità dello sport e ad esse proporzionate. Spetta, inoltre, al giudice del rinvio esaminare in che misura gli articoli in questione possano beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione obiettiva di tale comportamento ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

4) Gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in conflitto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA e con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di un nuovo La competizione paneuropea di calcio per club è soggetta a un sistema di

autorizzazione preventiva, nella misura in cui tale requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenendo conto delle particolarità della competizione pianificata.

Prima questione

Sono plurime le richieste alle quali deve rispondere nelle sue conclusioni l'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague.

La prima questione posta è la seguente: "Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un'entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA" (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

2. Sulla prima questione pregiudiziale

124. Con la sua prima questione e con la seconda parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e dell'UEFA relative al sistema di autorizzazione preventiva nonché al sistema sanzionatorio.

125. In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 102 TFUE vieta l'abuso di posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

126. L'abuso di posizione dominante è una nozione oggettiva che si riferisce al comportamento di un'impresa in posizione dominante che, su un mercato in cui, proprio per la presenza dell'impresa in questione, il grado di concorrenza è già indebolito, hanno l'effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che disciplinano la normale concorrenza di prodotti o servizi sulla base dei servizi forniti dagli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o sul mercato sviluppo di questo concorso (60).

127. Secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di una posizione dominante impone al soggetto che la detiene una particolare responsabilità di non impedire con il proprio comportamento lo sviluppo di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (61). La questione se il suo comportamento sia abusivo in un determinato caso deve essere esaminata in modo obiettivo e concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, delle caratteristiche del mercato interessato e del comportamento in questione, nonché valutando il suo effettivo o potenziale affollamento- effetti contro gli incrementi di efficienza che possono compensare tali effetti, a vantaggio dei consumatori (62).

128. Tuttavia, l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trovi in tale posizione né del diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali, quando questi sono lesi (63), né della possibilità, in misura ragionevole, di eseguire gli atti che ritiene opportuni al fine di tutelarli, purché tale comportamento non costituisca un abuso di posizione dominante (64).

a) L'esistenza di una posizione dominante di UEFA e FIFA

129. Alla luce delle spiegazioni del giudice del rinvio, si deve presumere che il mercato rilevante sia quello dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle competizioni calcistiche internazionali per club a livello europeo e che l'UEFA goda di una posizione dominante (anche monopolistica) in tale settore mercato, visto che è l'unico organizzatore di tutte le principali competizioni calcistiche per club a livello europeo.

b) Abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA

130. Si ricorda che l'esercizio, da parte di una federazione sportiva, della funzione regolamentare consistente nella designazione dei soggetti autorizzati ad organizzare le competizioni nonché nel fissare le condizioni alle quali queste vengono organizzate deve essere accompagnato da limiti, obblighi o controlli atti ad impedire la persona giuridica interessata non possa falsare la concorrenza favorendo i concorsi che organizza o ai quali partecipa (65). In tale contesto, la "responsabilità particolare" incombente sulla FIFA e sulla UEFA, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, risiede proprio nel fatto che esse sono tenute a garantire, nell'esame delle richieste di autorizzazione di una nuova competizione, che i terzi non indebitamente privato dell'accesso al mercato.

131. Di conseguenza, l'analisi sviluppata in merito all'applicazione della giurisprudenza relativa alle «restrizioni accessorie» nell'ambito della soluzione data alla seconda questione pregiudiziale può essere trasposta nell'esame delle misure controverse nella presente causa ai sensi dell'articolo 102 TFUE (66).

132. Per completezza, ritengo tuttavia utile esaminare brevemente due questioni specifiche dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE alle norme poste in essere dall'UEFA e dalla FIFA, che sono state sollevate da alcune parti nelle loro osservazioni scritte e discusse durante l'udito.

1) Sulla questione della "prevenzione dei conflitti di interesse" in relazione all'articolo 102 TFUE

133. L'ESLC sostiene che il fatto che l'UEFA si assuma il potere di autorizzare competizioni alternative in caso di conflitto di interessi costituisce, di per sé, un abuso di posizione dominante. Pertanto, l'unico modo, secondo l'ESLC, per risolvere questa situazione sarebbe quello di dissociare la regolamentazione dello sport, l'organizzazione delle competizioni e il suo sfruttamento commerciale.

134. Ricordo, in primo luogo, che il mero fatto che una federazione sportiva eserciti sia le funzioni di regolatore sia quelle di organizzatore di competizioni sportive non implica di per sé una violazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (67). Infatti, se una separazione strutturale come quella raccomandata dall'ESLC, consistente nell'affidare l'esercizio dei poteri regolamentari a un'entità indipendente e non avere alcun collegamento con alcuna società attiva sul mercato interessato, potrebbe eliminare qualsiasi conflitto di interessi, non si tratta di un singolo, soluzione imperativa. Risulta quindi chiaro dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi 45 e 46 delle presenti conclusioni che, al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse, una federazione può anche istituire una procedura per autorizzare gare di terzi individuando criteri di autorizzazione predefiniti in modo oggettivo e non discriminatorio.

135. In secondo luogo, imporre una separazione strutturale equivarrebbe a vietare qualsiasi attività economica alle federazioni sportive che si trovano nella stessa situazione dell'UEFA e della FIFA, una situazione che è difficile conciliare con il fatto che, nonostante le loro caratteristiche particolari, queste

sono anche società per le quali, come per ogni altra società, il perseguimento di obiettivi economici è insito nella loro attività e non è di per sé anticoncorrenziale.

136. In terzo luogo, una dissociazione ("forzata") tra attività "regolamentare" e "commerciale" esercitata da una federazione sportiva rischierebbe di scontrarsi con il "modello sportivo europeo", in particolare per quanto riguarda le discipline sportive per le quali la piramide la struttura gioca un ruolo importante, come il calcio. Tuttavia, nell'ambito di queste attività sportive, le funzioni regolamentari ed economiche sono collegate e interdipendenti, in quanto i proventi dello sfruttamento commerciale delle competizioni organizzate sotto l'egida di queste federazioni sono ridistribuiti ai fini dello sviluppo dello sport in questione.

2) Sull'applicazione della teoria delle "strutture essenziali"

137. Una questione specifica sollevata nell'ambito dell'analisi della prima questione pregiudiziale è quella della rilevanza che potrebbe avere, ai fini dell'analisi delle regole di previa autorizzazione e partecipazione poste in essere dalla FIFA e dall'UEFA ai sensi dell'art. 102 TFUE, la giurisprudenza della Corte sulle «strutture essenziali» tratta dalla sentenza Bronner (68).

138. Secondo la teoria degli impianti essenziali, un'impresa dominante che possiede o controlla un'infrastruttura essenziale può essere costretta a cooperare con i suoi concorrenti concedendo loro l'accesso ad essa senza alcuna discriminazione. Così, nella sentenza Bronner, la Corte ha dichiarato che, affinché il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere l'accesso a un'infrastruttura o a servizi costituisca un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE, tale rifiuto doveva essere tale da eliminare ogni concorrenza sul mercato da parte del richiedente il servizio, che esso non poteva essere oggettivamente giustificato e che il servizio era di per sé indispensabile all'esercizio dell'attività dell'attrice, nel senso che non vi era effettivo o potenziale sostituto di lui (69).

139. Per i seguenti motivi, ritengo che l'"ecosistema" dell'UEFA e della FIFA non possa essere considerato una "struttura essenziale" e che l'applicazione di tale teoria debba pertanto essere respinta nel caso di specie.

140. Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito dell'autorizzazione preventiva, è evidente che questo non è indispensabile affinché un terzo, ad esempio l'ESLC, organizzi una nuova competizione calcistica. Come osservato al paragrafo 75 delle presenti conclusioni, non esiste alcun ostacolo giuridico che possa impedire ai club partecipanti all'iniziativa ESLC di creare e organizzare liberamente la propria competizione, al di fuori dell'ecosistema UEFA e FIFA. L'autorizzazione di queste federazioni è quindi richiesta solo nella misura in cui i club partecipanti all'ESL desiderano rimanere affiliati alla UEFA e continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate da quest'ultima.

141. In secondo luogo, la creazione di una lega come l'ESL non richiede la replica dell'infrastruttura esistente dell'UEFA con gli obblighi ad essa connessi. Nessuno obbliga gli organizzatori di una nuova competizione indipendente a creare il loro progetto sulla base di un modello organizzativo simile a quello di UEFA e FIFA. Pertanto, come accennato ai paragrafi 106 e 107 delle presenti conclusioni, la vera questione nel caso di specie riguarda la possibilità che questi club avranno di creare un proprio campionato e di pretendere, allo stesso tempo, di continuare a partecipare all'ecosistema calcistico della FIFA e della UEFA, nonché le competizioni da queste organizzate. Tuttavia, in un caso del genere, la giurisprudenza relativa agli impianti essenziali non può essere pertinente.

142. In terzo luogo, l'applicazione della giurisprudenza in materia di servizi essenziali è giustificata solo se un rifiuto di accesso può eliminare o rendere eccessivamente difficile qualsiasi concorrenza sul mercato correlato o addirittura impedire il lancio di un nuovo prodotto per il quale esiste un domanda, il che, per le ragioni sopra esposte, non si verifica nel caso di specie.

143. In quarto luogo, fatte salve le osservazioni formulate ai paragrafi da 133 a 142 delle presenti conclusioni, mi sembra che il rifiuto dell'UEFA possa essere oggettivamente giustificato sia da un punto di vista sportivo alla luce dei legittimi obiettivi perseguiti da tale federazione sia da un punto di vista economico al fine di contrastare il fenomeno del free-riding o della «dual membership» suscettibile di indebolire la posizione dell'UEFA e della FIFA sul mercato (70).

144. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione secondo cui l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non è in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata ad un regime di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, appaiano gli effetti restrittivi derivanti da tale regime essere inerente e proporzionato al raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla UEFA e dalla FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

Seconda questione

La seconda questione giuridica da affrontare nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos nel caso European Superleague o Superlega contro UEFA e FIFA è la seguente: "Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un'entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA" (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague alle quali dovrà rispondere l'avvocato generale Rantos).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

1. Sulla seconda questione pregiudiziale

56. Con la sua seconda questione e con la prima parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e dell'UEFA sul sistema di autorizzazione preventiva come nonché le sanzioni previste da tali federazioni.

57. In via preliminare, è importante ricordare che, per ricadere nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata devono poter pregiudicare scambi tra Stati membri e hanno «l'oggetto o l'effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno (26).

58. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese, risulta da giurisprudenza consolidata che la nozione di impresa comprende, nell'ambito del diritto della

concorrenza, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere del suo status giuridico e delle sue modalità di finanziamento (27). A questo proposito, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguarda non solo le modalità dirette di coordinamento dei comportamenti tra imprese, ma anche le forme istituzionalizzate di cooperazione, vale a dire le situazioni in cui gli operatori economici agiscono attraverso una struttura collettiva o un organismo comune (28).

59. Nel caso di specie, è pacifico che la FIFA e l'UEFA hanno come membri federazioni nazionali che riuniscono club per i quali la pratica del calcio costituisce un'attività economica e che pertanto costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE (29). Poiché le federazioni nazionali costituiscono associazioni di società e inoltre, in ragione delle attività economiche che svolgono, le società, la FIFA e la UEFA, associazioni che riuniscono le federazioni nazionali, costituiscono anche associazioni di società (anche "associazioni di associazioni di imprese") nell'ambito ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Inoltre, gli statuti adottati da tali enti riflettono l'espressione della volontà della FIFA e dell'UEFA di coordinare il comportamento dei loro membri per quanto riguarda, in particolare, la loro partecipazione alle competizioni calcistiche internazionali (30). Pertanto, le disposizioni statutarie di una federazione sportiva internazionale, come quelle di cui al procedimento principale, possono essere qualificate come «decisioni di un'associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

60. In secondo luogo, l'applicazione ad una decisione di un'associazione di imprese delle norme del diritto dell'Unione in materia di concorrenza presuppone che essa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri (31). Mi sembra che un tale impatto possa essere caratterizzato senza grandi difficoltà nel caso di specie.

61. È importante ricordare, in terzo luogo, che, per rientrare nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «l'oggetto o l'effetto» di restringere la concorrenza. Al riguardo, da costante giurisprudenza risulta che il carattere alternativo di tale condizione, contrassegnato dalla congiunzione «o», comporta anzitutto la necessità di considerare l'oggetto stesso dell'accordo (32).

62. La nozione di «restrizione per oggetto» deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a talune pratiche collusive tra imprese che rivelano, di per sé e tenuto conto del contenuto delle loro disposizioni, gli obiettivi che esse perseguono, nonché la contesto economico e giuridico in cui si inseriscono, in misura tale da poter ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario, in quanto talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, in quanto dannoso per il corretto funzionamento della normale concorrenza (33). Nel valutare tale contesto, si dovrebbe tener conto della natura dei prodotti o dei servizi interessati e delle effettive condizioni di funzionamento e struttura del mercato o dei mercati in questione (34).

a) Se il requisito dell'autorizzazione preventiva costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto

63. Ricordo, in primo luogo, che dal contenuto delle norme controverse nel procedimento principale risulta che l'organizzazione di qualsiasi competizione calcistica in Europa deve essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'UEFA, la quale, peraltro, è competente in via esclusiva per l'organizzazione tali concorsi. Tale sistema di autorizzazione preventiva è accompagnato da un obbligo di partecipazione – per i club e i calciatori affiliati a UEFA e FIFA – a competizioni organizzate da tali federazioni nonché un divieto di partecipazione a competizioni non autorizzate da tali federazioni, qui, a pena di esclusione.

64. Va rilevato, alla luce di quanto sopra descritto, che il sistema posto in essere dall'UEFA si basa su una serie di disposizioni assimilabili a clausole di non concorrenza e di esclusiva accompagnate da sanzioni atte a garantirne l'effettività.

65. Tuttavia, occorre rilevare che, in primo luogo, tali disposizioni non rientrano tra i tipi di accordi o comportamenti che possono essere considerati, per loro stessa natura e alla luce dell'esperienza acquisita, lesivi del corretto funzionamento della normale concorrenza senza esaminandone gli effetti (35).

66. In secondo luogo, l'esistenza stessa di un meccanismo di autorizzazione preliminare che consenta agli organizzatori terzi di richiedere l'accesso al mercato rilevante – indipendentemente dalla discrezionalità dell'UEFA di rifiutare tale autorizzazione – dovrebbe essere sufficiente a sollevare preoccupazioni. Queste regole, che è richiesto dalla giurisprudenza come criterio per trovare una restrizione per oggetto. La questione se il meccanismo in essere sia, infatti, sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva sul mercato rilevante o se restringa la concorrenza può essere stabilita solo sulla base di un'analisi degli effetti anticoncorrenziali.

67. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dalle norme UEFA, risulta da costante giurisprudenza che il fatto che l'UEFA e la FIFA possano perseguire obiettivi legittimi legati alla specificità dello sport non potrebbe, di per sé, costituire un elemento che consente alle norme poste in essere di sottrarsi alla qualifica di "restrizione per oggetto" qualora fosse accertato che un altro obiettivo da esse perseguito può essere considerato avente oggetto di restrizione della concorrenza (36).

68. Supponendo, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti dall'UEFA non siano espressamente identificabili o che non emergano chiaramente dal contenuto del regolamento UEFA, come sostengono l'ESLC e la Commissione, tale elemento non consente, di per sé, di non trovare un oggetto anticoncorrenziale.

69. In terzo luogo, da costante giurisprudenza risulta che l'analisi dell'oggetto anticoncorrenziale di una misura non deve limitarsi a un esame isolato del contenuto e dell'obiettivo delle norme esaminate, ma che occorre tener conto anche della contesto giuridico ed economico in cui operano tali norme (37).

70. I seguenti elementi mi sembrano particolarmente rilevanti nel contesto di questa analisi.

71. In primo luogo, il contesto giuridico ed economico in cui si inseriscono tali norme è caratterizzato dall'accumulazione di un potere regolamentare con l'esercizio di un'attività economica, che pone l'UEFA in una situazione particolare che le impone taluni obblighi al fine di evitare un conflitto di interessi (38).

72. A tal proposito, non vi è dubbio che l'UEFA disponga di un potere discrezionale che deriva in particolare dalla sua particolare posizione sul mercato rilevante in quanto organo di governo del calcio in Europa. Fermo restando quindi l'onere per l'UEFA di disciplinare la procedura di autorizzazione preventiva in modo da evitare di favorire le proprie competizioni rifiutando ingiustificatamente eventi soggetti ad autorizzazione e offerti da terzi, resta il fatto che solo un'analisi concreta dell'attuazione delle il potere discrezionale di cui dispone consentirebbe di stabilire se ne abbia fatto un uso discriminatorio e inappropriato per dimostrare effetti anticoncorrenziali.

73. Supponendo che il regime di autorizzazione preventiva posto in essere dalla UEFA non sia inquadrato da una procedura soggetta a criteri di autorizzazione chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili ai sensi della giurisprudenza della Corte tratta dalle sentenze MOTOE e OTOC, come sembra suggerire il giudice del rinvio, da tale giurisprudenza emerge chiaramente che l'assenza di tali criteri non può comportare automaticamente la qualificazione di una "restrizione della concorrenza per oggetto", ma piuttosto apparire come un indizio di effetti restrittivi che, tuttavia, , deve essere confermato sulla base di un'analisi approfondita (39).

74. Inoltre, una restrizione della concorrenza potrebbe, in linea di principio, essere accertata (con il necessario grado di certezza) solo nella misura in cui l'autorizzazione preventiva risultasse, di fatto, oggettivamente necessaria per la creazione di una concorrenza alternativa, come l'ESL . Tuttavia, sembrerebbe, in questo caso, che, da un punto di vista (puramente) legale, tale autorizzazione non sia

essenziale, in modo che qualsiasi competizione indipendente, al di fuori dell'ecosistema UEFA e della FIFA, possa essere creata liberamente e senza l'intervento di Uefa.

75. Infatti, a differenza della situazione di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza MOTOE, né la FIFA né l'UEFA sono enti pubblici né godono di alcun diritto speciale o esclusivo da cui deriverebbe che una società che intenda organizzare un evento internazionale o europeo la competizione calcistica deve imperativamente ottenere l'autorizzazione dell'uno o dell'altro di questi enti. Inoltre, nessuna norma di diritto pubblico obbliga tale impresa a rispettare le regole stabilite da tali enti, contrariamente alla fattispecie oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza OTOC.

76. Pertanto, in linea di principio, nulla impedisce ai club che compongono l'ESL di seguire l'esempio di altre discipline sportive e di creare una propria competizione al di fuori del quadro definito dall'UEFA. Tuttavia, in questo caso, il sistema di autorizzazione preventiva di quest'ultimo sembra costituire un ostacolo alla creazione dell'ESL, soprattutto in considerazione del fatto che i club su iniziativa di questo progetto desiderano anche rimanere affiliati alla UEFA per beneficiare dei vantaggi derivanti da tale affiliazione. Si noti, a questo proposito, che le misure volte a far fronte a questo fenomeno di "doppia adesione" come le clausole di non concorrenza o di esclusiva non sono volte a restringere la concorrenza secondo la giurisprudenza della Corte (40).

77. Infine, la risposta alla questione se, da un punto di vista pratico, una simile iniziativa possa, in effetti, concretizzarsi in considerazione di altri ostacoli che possono esistere, quali, ad esempio, le sanzioni a cui i club affiliati all'UEFA e calciatori sarebbero esposti (e le conseguenze finanziarie e sportive che tale decisione potrebbe avere per le parti coinvolte), non può essere effettuata sulla base di un esame della disciplina in questione ma solo nell'ambito di un esame approfondito degli effetti concreti dell'applicazione di queste regole. Inoltre, tali sanzioni hanno solo un effetto restrittivo nella misura in cui i club interessati desiderano rimanere affiliati all'UEFA (41).

78. Alla luce delle considerazioni che precedono, sono dell'avviso che, anche se le norme controverse nel procedimento principale possono avere l'effetto di restringere l'accesso dei concorrenti dell'UEFA al mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza, ammesso che sia accertata, non implica manifestamente che tali norme abbiano ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

b) Se il requisito dell'autorizzazione preventiva costituisca una restrizione della concorrenza per effetto

79. Risulta da costante giurisprudenza che, nel caso in cui una restrizione per oggetto non sia chiaramente dimostrata – come mi sembra che sia il caso di specie – occorre effettuare un'analisi completa dei suoi effetti al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (42). Tale analisi mira a determinare l'impatto sulla concorrenza che le norme UEFA possono avere sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa.

80. Nel caso di specie, la valutazione dell'impatto delle regole UEFA sulla concorrenza implica, a priori, la presa in considerazione di tutti i fattori che determinano l'accesso al mercato di riferimento, al fine di valutare se, sulla base del procedura stabilita da tale federazione, esistono «possibilità reali e concrete» per un concorrente di creare un concorso autonomo (43).

81. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione al ruolo centrale svolto dall'UEFA in quanto organo di governo del calcio nel continente europeo e al potere discrezionale che detiene in tale veste. Allo stesso modo, va analizzata anche la potenza economica dell'ESL e dei club che la compongono, in particolare per valutare se questa competizione possa essere creata indipendentemente dalla UEFA.

82. In tale contesto, a mio avviso, è necessario prendere in considerazione non solo l'impatto concreto delle barriere all'ingresso che potrebbero derivare dal sistema di autorizzazione preventiva posto in essere

dall'UEFA, ma anche (e in particolare) l'impatto che le sanzioni previste da questa federazione potrebbero avere sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per formare questa nuova competizione.

c) Sull'esame del regime disciplinare previsto dalla UEFA nell'ambito della valutazione dell'oggetto o effetto anticoncorrenziale

83. La severità delle sanzioni applicabili, in caso di violazione delle norme emanate da una federazione sportiva, nonché il rischio della loro irrogazione sono elementi particolarmente rilevanti nell'analisi del contenuto e dell'obiettivo di un provvedimento adottato da una federazione sportiva, poiché queste sanzioni possono dissuadere club o giocatori dal partecipare a competizioni non autorizzate da questa federazione. Nel caso di specie, le misure disciplinari che sembrano essere state pianificate dalla UEFA, inclusa la minaccia di sanzioni nei confronti dei partecipanti all'ESL, rischiano di chiudere il mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente,

84. Tuttavia, l'impatto delle sanzioni inflitte da una federazione sportiva non può essere analizzato in astratto senza tener conto del contesto complessivo delle misure disciplinari previste da tale federazione. A tal proposito, occorre valutare concretamente l'effetto deterrente che le sanzioni potranno avere nei confronti delle società (e dei calciatori) interessate, ed in particolare la possibilità che, alla luce delle rispettive posizioni di mercato, queste ultime decidano di ignorare il rischio di irrogazione di sanzioni a cui si espongono procedendo alla costituzione di una lega autonoma (e partecipandovi). In effetti, l'estensione del potere disciplinare a disposizione di una federazione sportiva può essere esercitata solo entro "i limiti della sua giurisdizione" che – a sua volta – dipende dal suo riconoscimento da parte delle società e dei giocatori ad essa affiliati e che hanno origine volontariamente accettato di sottomettersi alle sue regole e, quindi, al suo controllo. Tuttavia, se queste ultime decidessero di "rompere" con questa federazione creando una nuova competizione autonoma e partecipandovi, il rischio di irrogazione di sanzioni potrebbe non avere più alcun effetto deterrente nei loro confronti.

d) Applicazione della teoria delle restrizioni accessorie alle norme in questione

85. Per sottrarsi all'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le restrizioni causate dalle norme UEFA in questione devono essere inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi e proporzionate ad essi. È quindi opportuno esaminare se, come sostengono in sostanza la FIFA e l'UEFA, così come molti governi, nonostante i potenziali effetti restrittivi sulla concorrenza, le caratteristiche del sistema di autorizzazioni preventive e del sistema sanzionatorio consentano di concretizzare le legittime finalità perseguite dall'UEFA raggiunti senza andare oltre quanto necessario per il loro conseguimento (44).

86. Poiché l'applicazione della dottrina delle restrizioni accessorie nello sport è al centro della presente causa, ritengo utile fornire alcune precisazioni sul quadro analitico da seguire.

1) Premesse al quadro analitico delle restrizioni accessorie

87. La teoria delle restrizioni accessorie si è sviluppata inizialmente nell'ambito di accordi «puramente» commerciali (45). Qualsiasi restrizione direttamente connessa e necessaria all'esecuzione di un'operazione principale che non presenti di per sé un carattere anticoncorrenziale (46) è quindi qualificata come «restrizione accessoria».

88. La giurisprudenza relativa alle « restrizioni accessorie commerciali » si è successivamente estesa alle restrizioni ritenute necessarie per motivi di pubblico interesse, dando così origine alle « restrizioni accessorie regolamentari ». Pertanto, la Corte ha ammesso che, in taluni casi, è possibile soppesare obiettivi "non commerciali" rispetto a una restrizione della concorrenza e concludere che i primi prevalgono sui secondi, con la conseguenza che non vi è violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

89. Consacrata per la prima volta nella sentenza *Wouters e a.*, che riguardava le norme deontologiche per gli avvocati (48), questa giurisprudenza è stata essenzialmente successivamente applicata – ad eccezione della sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (49).) relativa all'attività di una federazione sportiva – nell'ambito di cause concernenti pratiche o atti emanati da ordini professionali (50). Mentre la giurisprudenza sulle restrizioni regolamentari accessorie è ancora limitata – e ancor più limitata nel settore dello sport, la causa che ha dato luogo alla sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, che costituisce l'unico precedente per un'applicazione di questa teoria al settore sportivo – la Corte sembra aver adottato un approccio restrittivo nell'applicarlo nelle cause sopra citate. Non basta, quindi, invocare in modo astratto obiettivi “vaghi” o generali; è ancora necessario, nel caso in cui ne venga accertata l'esistenza, che la restrizione sia oggettivamente necessaria per l'esecuzione dell'operazione principale e proporzionata rispetto ad essa (51), dovendo tale analisi essere svolta in modo concreto e modo dettagliato (52).

90. Tale approccio mi sembra giustificato in quanto la nozione stessa e l'idea sottesa alla dottrina delle restrizioni accessorie impongono un'interpretazione restrittiva. Ricordo che si tratta di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE taluni aspetti di un accordo che pregiudicano (in modo effettivo o potenziale) la concorrenza solo quando siano direttamente connessi e necessari all'esecuzione della prestazione transazione principale che di per sé non è anticoncorrenziale. Mantenere un'interpretazione più ampia presenterebbe un rischio di elusione delle regole del diritto della concorrenza, una soluzione che non sarebbe accettabile,

91. Ciò premesso, il quadro analitico delle restrizioni normative accessorie (ivi incluse quelle sportive) differisce da quello delle restrizioni puramente commerciali, in quanto la necessità di tali restrizioni deve essere valutata rispetto a obiettivi per natura più “astratti” di quelli implicati nella trattati commerciali. Osservo, inoltre, che la particolarità delle restrizioni accessorie regolamentari, e in particolare delle restrizioni “sportive”, si basa sul fatto che viene presa in considerazione un'ampia gamma di obiettivi (non commerciali), che possono variare tra obiettivi piuttosto tecnici (come le norme antidoping o taluni aspetti specifici legati alle discipline sportive in questione) e altri più generali come quelli riconosciuti dall'articolo 165 TFUE (ad esempio, principi di integrità o merito sportivo). Non va dimenticato che, in ultima analisi, tale analisi consente di “integrare” le specificità dello sport nell'analisi agonistica, nell'ambito di uno spinoso esercizio consistente nel trovare un equilibrio tra gli aspetti “commerciali” e “sportivi” del calcio professionistico.

92. Fatte queste precisazioni, occorre ora esaminare, in primo luogo, se gli obiettivi perseguiti dalle controverse norme dell'UEFA (e della FIFA) siano legittimi, prima di esaminare, in secondo luogo, se le misure adottate da questa federazione sono inerenti e proporzionate a questi obiettivi.

2) La legittimità degli obiettivi perseguiti dal regolamento UEFA

93. Per quanto riguarda le specifiche regole di previa autorizzazione e partecipazione che sono in discussione nel caso di specie, è incontestabile che la maggior parte degli obiettivi invocati dall'UEFA e dalla FIFA derivano dal “modello sportivo europeo” e si trovano quindi espressamente contemplati dal diritto primario dell'Unione e, in particolare, l'articolo 165 TFUE, cosicché la loro legittimità non può essere contestata. Ciò vale, più in particolare, per le norme che mirano a garantire l'apertura delle competizioni ea tutelare la salute e la sicurezza dei giocatori, nonché a garantire la solidarietà e la redistribuzione del reddito. Tra questi obiettivi, legati alla specificità dello sport, alcuni sono stati peraltro riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte,53).

94. Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte, come rilevato al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, che il perseguimento di obiettivi legittimi non può, di per sé, essere sufficiente ad escludere le norme dell'UEFA e della FIFA dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 (1) TFUE, ma che occorre stabilire, nell'ambito di un'analisi specifica, che le misure adottate per raggiungere gli obiettivi perseguiti sono necessarie e proporzionate.

3) Sul carattere intrinseco e proporzionato della restrizione della concorrenza rispetto agli obiettivi perseguiti

i) La natura intrinseca del sistema di autorizzazione preventiva

95. Occorre ricordare, anzitutto, che la Corte ha riconosciuto che spetta alle federazioni sportive dettare le regole adeguate per l'organizzazione di una disciplina sportiva. Ne consegue che, dal punto di vista organizzativo, appare legittimo che un soggetto sia designato come responsabile del rispetto di tali regole e che disponga degli "strumenti" necessari per assolvere a tale missione.

96. Ciò è particolarmente vero nel contesto di una disciplina sportiva come il calcio, che è caratterizzata dal coinvolgimento di un gran numero di giocatori a diversi livelli della piramide nell'organizzazione e nello svolgimento di partite e competizioni. Il sistema dell'autorizzazione preventiva sembra quindi costituire un meccanismo essenziale di governance del calcio europeo al fine di garantire, da un lato, l'uniforme applicazione delle regole di questo sport e, dall'altro e più in particolare, il rispetto delle norme comuni standard tra diverse competizioni. Tale sistema consente inoltre di garantire il coordinamento e la compatibilità dei calendari delle partite e delle competizioni calcistiche in Europa.

97. Infatti, senza un meccanismo di controllo ex ante, sarebbe praticamente impossibile per la UEFA o la FIFA garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Si noti al riguardo che il fatto che esistano altre discipline sportive che operano sulla base di diversi "modelli sportivi" senza che, ad esempio, l'organizzazione di competizioni autonome sia soggetta all'autorizzazione dell'organismo di regolamentazione sportiva interessato non richiama in discussione la natura intrinseca del sistema di autorizzazione preventiva istituito dalla UEFA (che si riscontra anche in altre discipline sportive). Infatti, come osservato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, il «modello sportivo europeo» non esclude la possibilità che altre discipline sportive siano organizzate diversamente.

98. Al di là degli aspetti puramente «sportivi», un siffatto sistema potrebbe invece rivelarsi necessario per preservare l'attuale struttura del calcio europeo e l'obiettivo della solidarietà. Tuttavia, questo obiettivo è strettamente legato alla redistribuzione e al reinvestimento dei proventi delle competizioni calcistiche organizzate sotto l'egida della FIFA e della UEFA.

99. Occorre tuttavia precisare al riguardo che, alla luce delle divergenti posizioni espresse in udienza circa la destinazione e l'entità del finanziamento in questione, spetta al giudice del rinvio verificare se il meccanismo di redistribuzione degli utili pianificati dalla UEFA raggiunga effettivamente gli obiettivi prefissati. Lo stesso dicasi per la proposta (o l'impegno) dell'ESLC di "compensare" le somme attualmente versate dalla UEFA mediante "pagamenti di solidarietà" al fine di stabilire se tale meccanismo possa effettivamente sostituire quello attualmente in essere dalla UEFA (senza compromettendo l'attuale struttura del calcio europeo).

ii) Sulla natura intrinseca delle sanzioni

100. Le osservazioni che precedono valgono anche per il regime disciplinare previsto dall'UEFA e dalla FIFA. Infatti, qualsiasi norma adottata da una federazione sportiva non avrebbe senso in assenza di provvedimenti disciplinari volti a garantirne l'efficacia ea ottenere il rispetto, da parte dei propri membri diretti e degli organizzatori indipendenti, delle norme poste a disciplinare il calcio.

iii) Sull'applicazione delle regole preliminari e sanzionatorie della UEFA in questo caso

101. Nel caso di specie, è pacifico che la maggioranza dei club partecipanti all'ESL (vale a dire quindici dei venti partecipanti) vedrebbe assicurata la propria partecipazione. Inoltre, i club fondatori dell'ESL intendevano continuare a partecipare a competizioni nazionali aperte organizzate da federazioni e leghe nazionali sotto l'egida della FIFA e della UEFA.

102. Tuttavia, tale competizione avrebbe inevitabilmente un impatto negativo sui campionati nazionali riducendo l'attrattiva di queste competizioni (e in particolare quelle degli Stati membri i cui club fanno parte dell'ESL). Nel contesto attuale, la classifica finale ottenuta al termine di ogni stagione nei campionati nazionali gioca un ruolo decisivo per determinare i partecipanti alla competizione al massimo livello europeo, che rende l'accesso (a seconda del livello del campionato nazionale) in i primi posti di questi campionati particolarmente attraenti. Questo elemento potrebbe scomparire, o per lo meno essere fortemente indebolito, se i risultati dei campionati nazionali fossero largamente irrilevanti per la partecipazione al livello più alto della piramide, come sembra trasparire dalle ambizioni dell'ESLC. I club fondatori sarebbero così protetti, nei loro campionati nazionali, dalla concorrenza dei club rivali per un posto in una competizione europea di massimo livello. Tuttavia, tale competizione non sembra essere conforme al principio che regola il calcio europeo, secondo il quale la partecipazione alle competizioni si basa sul "merito sportivo" e sui risultati ottenuti sul terreno di gioco.

103. Inoltre, un concorso con le caratteristiche di ESL potrebbe incidere negativamente sul principio delle pari opportunità, che è elemento costitutivo della correttezza dei concorsi. Infatti, attraverso la loro partecipazione garantita all'ESL, alcuni club potrebbero riservarsi importanti introiti aggiuntivi, continuando allo stesso tempo a partecipare a competizioni nazionali in cui si troverebbero ad affrontare altri club che non avrebbero la possibilità di generare introiti di una grandezza paragonabile, figuriamoci su base permanente e costante. Il reddito garantito dalla partecipazione permanente al più alto livello può essere considerato un notevole vantaggio competitivo per finanziare l'acquisizione e la remunerazione di nuovi giocatori, che costituisce un parametro determinante della concorrenza. Il fatto che attualmente esistano disparità significative tra i club che partecipano alle competizioni UEFA non potrebbe giustificare l'aumento di tali disparità.

104. Inoltre, conformemente alla posizione pressoché unanime dei governi che hanno partecipato al procedimento nella presente causa, un simile concorso impedirebbe sostanzialmente la partecipazione di squadre provenienti dalla maggior parte dei paesi europei, in quanto sarebbe limitato a partecipanti provenienti da un numero limitato di partecipanti di paesi, che rischierebbe anche di scontrarsi con la dimensione "europea" del modello sportivo difeso dall'articolo 165 TFUE.

105. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere al riguardo, il modello ESL rischierebbe anche di rimettere in discussione il principio di solidarietà, poiché la creazione di tale modalità concorsuale potrebbe avere come conseguenza di minare l'attrattività e redditività delle competizioni UEFA (e in particolare della Champions League) e riducendo così gli introiti che ne derivano, una parte dei quali viene devoluta al calcio di base.

106. Al di là degli obiettivi puramente sportivi, e anche ammettendo che sia le regole poste in essere dall'UEFA e dalla FIFA sia le minacce di sanzioni da esse formulate fossero motivate solo da considerazioni puramente economiche, tali disposizioni possono quanto meno essere necessarie. Ritengo pertanto che, nell'ambito del presente caso, l'applicazione delle norme poste in essere dalla UEFA e il suo comportamento nei confronti dell'ESLC debbano essere interpretati come finalizzati a prevenire un fenomeno di "dual membership (dual membership) (o anche il free riding) che rischierebbe di indebolire la posizione della UEFA (e quindi della FIFA) sul mercato.

107. È importante ricordare, a questo proposito, che la volontà dell'ESLC non è quella di creare una "vera" lega chiusa indipendente (breakaway league) ma di istituire una competizione competitiva con quella della UEFA, nel segmento più redditizio del mercato per l'organizzazione delle competizioni calcistiche europee, pur continuando a far parte dell'ecosistema UEFA partecipando ad alcune di queste competizioni (e in particolare ai campionati nazionali). In altre parole, sembrerebbe che i club fondatori dell'ESLC desiderino, da un lato, beneficiare dei diritti e dei vantaggi legati all'appartenenza alla UEFA, senza tuttavia essere vincolati dalle sue regole e obblighi.

108. Tuttavia, dal punto di vista del diritto della concorrenza, non si può criticare un'impresa (o un'associazione di imprese come l'UEFA) per aver cercato di tutelare i propri interessi economici, in particolare contro il riguardo a un simile progetto "opportunistico" che rischierebbe di indebolirlo notevolmente (55). Va ricordato, al riguardo, che la Corte ha già ritenuto opportune le disposizioni statutarie di un'associazione cooperativa che limitano la possibilità per i suoi membri (anche mediante sanzioni di esclusione) di aderire ad altre forme di cooperazione concorrente (56).

109. Infine, va notato che, a differenza della causa attualmente pendente C-124/21 P (International Skating Union/Commissione), qui non si tratta per l'UEFA di rifiutarsi di organizzare una competizione o di imporre misure disciplinari ai club che desiderano partecipare a un evento o a una competizione di terzi che non rischino di influenzare il calendario sportivo o di destabilizzare l'attuale struttura del modello di governance e organizzazione della disciplina sportiva interessata (57).

110. Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e dell'UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa come l'ESL possa essere considerato inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi [ai sensi della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.* (C-309/99, EU:C:2002:98), e del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (C-519 /04 P, EU:C:2006:492)], in quanto cerca di mantenere i principi di partecipazione basata sui risultati sportivi, sulle pari opportunità e sulla solidarietà su cui si fonda la struttura piramidale del calcio europeo.

4) Sulla proporzionalità del sistema di autorizzazione preventiva e delle sanzioni previste dal regolamento UEFA

111. Nella formulazione stessa delle sue prime tre questioni, il giudice del rinvio ritiene che sia il procedimento di autorizzazione preventiva sia quello finalizzato all'irrogazione di sanzioni non siano disciplinati da criteri «obiettivi, trasparenti e non discriminatori». Si noti, al riguardo, che sebbene la Corte, nelle sentenze *MOTOE* e *OTOC*, abbia sottolineato l'importanza di disciplinare la possibilità per una federazione sportiva di avvalersi dei propri poteri autorizzativi e sanzionatori attraverso i criteri individuati dal rimettente per prevenire ogni rischio di abuso, si limitava a fissare criteri generali senza definirne il contenuto preciso.

112. Ritengo pertanto che la fissazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte debba rispondere ai seguenti obiettivi.

113. Tali criteri devono mirare, in primo luogo, come indica chiaramente la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze *MOTOE* e *OTOC*, a disciplinare il potere discrezionale di cui dispone una federazione sportiva limitandone il margine di discrezionalità e, in particolare, , la possibilità per quest'ultima di ricorrere a decisioni arbitrarie rifiutando l'organizzazione di competizioni sportive di terzi in modo ingiustificato o per motivi illegittimi (58).

114. In secondo luogo, tali criteri devono consentire di stabilire in modo chiaro, obiettivo e quanto più dettagliato possibile le condizioni di accesso al mercato al fine di dare la possibilità a qualsiasi organizzatore di concorsi terzi non solo di avere sufficiente visibilità quanto alla procedura da seguire nonché alle condizioni da soddisfare per entrare nel mercato interessato, ma anche prevedere che, in quanto tali condizioni sono soddisfatte, la federazione in questione non dovrebbe, in linea di principio, essere in grado di negargli l'accesso al mercato.

115. Per quanto riguarda, in terzo luogo, le società e i calciatori interessati, essi devono altresì poter conoscere in anticipo le condizioni alle quali potranno partecipare a manifestazioni di terzi nonché le sanzioni incorse in caso di partecipazione a tali manifestazioni eventi. Al di là del loro effetto dissuasivo, tali

sanzioni devono inoltre essere sufficientemente chiare, prevedibili e proporzionate al fine di limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria da parte della federazione interessata.

116. In quarto e ultimo luogo, sia gli organizzatori di competizioni agonistiche che le società e i giocatori interessati devono disporre di mezzi di ricorso che consentano loro di contestare eventuali decisioni di rifiuto o sanzioni imposte dalle federazioni sportive in questione. Inoltre, tali mezzi di ricorso non dovrebbero essere limitati agli organi interni alla federazione, ma dovrebbero anche prevedere la possibilità di impugnare tali decisioni davanti a un organo indipendente.

117. Spetta quindi al giudice del rinvio esaminare, alla luce dei principi enunciati ai punti precedenti delle presenti conclusioni, la proporzionalità delle norme dell'UEFA (e della FIFA) in materia di autorizzazione preventiva e sanzioni. Tuttavia, tale esame non può essere svolto in modo astratto e deve tenere conto del contesto di fatto, giuridico ed economico in cui tali norme andranno ad applicarsi, ivi comprese, quindi, le caratteristiche specifiche dell'ESL.

i) Sulla proporzionalità del regime di autorizzazione preventiva

118. Occorre precisare fin dall'inizio che i principi descritti ai paragrafi da 114 a 116 delle presenti conclusioni possono essere applicati solo in relazione a competizioni indipendenti che rispettano esse stesse gli obiettivi riconosciuti come legittimi perseguiti da una federazione sportiva. Ne consegue che, nell'ipotesi che i criteri posti in essere dall'UEFA non soddisfino i criteri di trasparenza e non discriminazione, ciò non significherebbe che una competizione di terzi contraria ai legittimi obiettivi sportivi debba essere autorizzata e che il rifiuto dell'UEFA autorizzare un tale concorso non potrebbe essere giustificato.

ii) Proporzionalità del regime sanzionatorio

119. Nelle sentenze in cui la Corte ha riconosciuto l'intrinsecità, alla luce delle finalità perseguite, delle sanzioni dirette, da un lato, agli atleti che hanno violato le regole di questa federazione e, dall'altro, ai membri di un ordine professionale, la Corte non ha mancato di sottolineare l'importanza di garantire la proporzionalità delle sanzioni disciplinari in questione (59).

120. Per quanto riguarda la minaccia di sanzioni formulata dalla UEFA, ritengo importante distinguere tra le sanzioni che possono essere applicate ai club e quelle a cui sembrerebbero essere esposti i calciatori dei club coinvolti nella creazione del ESL.

121. Pertanto, l'imposizione di sanzioni a giocatori che non erano parti della decisione di creare l'ESL mi sembra sproporzionata, in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione alle selezioni nazionali. Pertanto, una decisione consistente nel punire giocatori che non sembrano essersi comportati in alcun modo in modo scorretto rispetto alle regole UEFA e il cui coinvolgimento nella creazione dell'ESL non sembra essere stato accertato dimostrerebbe un'applicazione abusiva ed eccessiva di queste regole. Inoltre, il fatto di privare le nazionali interessate di alcuni dei loro giocatori equivarrebbe a sanzionarle anche indirettamente, una situazione che appare anch'essa sproporzionata.

122. D'altro canto, le sanzioni nei confronti dei club calcistici affiliati alla UEFA, in caso di partecipazione a una competizione internazionale come l'ESL, possono apparire proporzionate tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da tali club nell'organizzazione e la creazione di una competizione che, per le ragioni esposte ai paragrafi 102-105 delle presenti conclusioni, non sembra rispettare i principi essenziali che strutturano l'organizzazione e il funzionamento del calcio europeo.

123. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione secondo cui l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non è in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che

prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata ad un regime di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, appaiano gli effetti restrittivi derivanti da tale regime essere inerente e proporzionato al raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla UEFA e dalla FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

Terza questione

La terza questione da affrontare nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos nel caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente: "Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di [OR 30] partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE " (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

3. Sulla terza questione pregiudiziale

145. Essendo la questione della liceità concorrenziale dei comportamenti di cui alla terza questione pregiudiziale intrinsecamente connessa a quella delle norme oggetto delle prime due questioni pregiudiziali, esse sono state sottoposte ad un'analisi congiunta, come precisato al punto 54 delle presenti conclusioni. Più in particolare, l'analisi delle questioni relative alle sanzioni UEFA e FIFA è stata svolta ai paragrafi 83 e 84, 101-108, 111-117 e 119-122 delle presenti conclusioni.

146. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione secondo cui gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, all'UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di minacciare di sanzioni nei confronti delle società affiliate a tali federazioni quando queste ultime partecipano ad un progetto di creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra società che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle suddette federazioni di cui fanno parte. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non hanno alcun coinvolgimento nel progetto in questione sono sproporzionate, in particolare per quanto riguarda la loro esclusione dalle selezioni nazionali.

Quarta questione

La quarta questione giuridica delle conclusioni dell'avvocato generale Rantos nel caso European Superleague o Superlega contro è la seguente: "Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione" (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague o Superlega contro UEFA e FIFA alle quali dovrà rispondere l'avvocato generale Rantos).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

5. Sulla quarta questione pregiudiziale

151. La quarta questione chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità delle norme poste in essere dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti sportivi con riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE. Tali regole prevedono, più specificamente, che tutti i diritti relativi allo svolgimento delle competizioni calcistiche internazionali appartengano "originariamente" alla FIFA e alle confederazioni regionali come la UEFA, le quali sono "le uniche competenti ad autorizzare la trasmissione di partite ed eventi sotto la loro giurisdizione sui media, in particolare audiovisivi, senza restrizione di luogo, contenuto, data, tecnica o legge".

a) Osservazioni preliminari

152. Prima di procedere all'analisi della quarta questione pregiudiziale, mi sembra importante fornire alcune precisazioni in merito al contesto in cui si inseriscono tali norme, in particolare alla luce di talune constatazioni effettuate dal giudice del rinvio in merito all'interpretazione di tali norme disposizioni, pur ricordando che la Corte non è competente ad interpretare le disposizioni degli statuti della FIFA e dell'UEFA che manifestamente non appartengono al diritto dell'Unione.

153. Gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA affermano che la FIFA rivendica la titolarità originaria esclusiva dei diritti derivanti dalle competizioni sotto la "giurisdizione" della UEFA. Va notato che il fatto che questo termine non sia definito nello statuto della FIFA porta a una certa confusione, come evidenziato dalle posizioni divergenti dell'ESLC, da un lato, e della FIFA e della UEFA, dall'altro. Pertanto, l'ESLC sostiene un'interpretazione letterale (relativamente ampia) del termine "giurisdizione" affermando che mira a un'appropriazione completa (ed esclusiva) dei diritti calcistici per tutte le competizioni che, geograficamente, si trovano nel continente europeo. D'altra parte, FIFA e UEFA sostengono, in sostanza,

154. La Commissione, da parte sua, ritiene che tali disposizioni debbano essere lette in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, dello statuto UEFA, il quale stabilisce che l'UEFA è l'unica competente ad organizzare competizioni internazionali in Europa in cui le federazioni e/o i club affiliati ad esso. Nel loro insieme, tali espressioni potrebbero essere intese, come peraltro sembra sostenere il giudice del rinvio, nel senso che la FIFA rivendica, senza alcuna limitazione, la proprietà esclusiva dell'UEFA per quanto riguarda le competizioni a cui partecipano i club delle sue federazioni affiliate, il che sembra indicare che copre anche i diritti legati a concorsi come l'ESL.

155. A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che gli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA si inseriscono in un contesto particolare specifico di alcuni sport molto popolari, tra cui il calcio, dove trova un meccanismo di sfruttamento centralizzato dei diritti legati alla gare più importanti.

156. Contrariamente a quanto sostiene l'ESLC, l'architettura di questo modello non sembra essere basata su un obbligo di trasferire alla UEFA i diritti detenuti dalle società calcistiche o dagli organizzatori di competizioni calcistiche contro la loro volontà. Sarebbe piuttosto, al contrario, dal punto di vista giuridico, che i club partecipanti alle competizioni UEFA abbiano volontariamente affidato a queste ultime lo sfruttamento dei propri diritti sportivi, pur continuando ad esserne i titolari effettivi ultimi e, come tali, ricevere una parte del reddito derivante dalla loro vendita. Pertanto, il "possesso originario", completo ed esclusivo previsto dagli articoli in questione, non potrebbe essere inteso, concettualmente, 75).

157. In secondo luogo, se effettivamente gli articoli 67 e 68 dello Statuto FIFA contengono formulazioni ambigue che potrebbero essere interpretate nel senso che riguardino anche le competizioni calcistiche organizzate da terzi in Europa, ritengo che tali disposizioni non possano essere intese nel senso di imporre, a titolo di trasferimento coatto, un esproprio di tali diritti a beneficio della UEFA quando questi ultimi derivino da una terza competizione estranea a tale federazione. A mio avviso, queste disposizioni possono riguardare solo i diritti commerciali derivanti da competizioni organizzate sotto l'egida della UEFA, quindi qualsiasi competizione indipendente creata al di fuori dell'ecosistema UEFA non potrebbe essere soggetta a queste regole. Un'organizzazione privata non potrebbe, inoltre, non disciplinare in alcun modo con proprie norme la condotta di altri soggetti privati indipendenti da questo. Gli organizzatori di tale competizione sarebbero, in linea di principio, liberi di sfruttare i diritti derivanti da tale competizione come desiderano senza alcuna interferenza da parte della UEFA.

b) Analisi

158. È innegabile che la FIFA, nella sua qualità di associazione di imprese o di società di organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali, esercita un'attività economica che comporta investimenti intellettuali oltre che commerciali, tecnici e finanziari. Tale attività deve poter beneficiare, in linea di principio, di tutela giuridica, da un lato, e meritare una remunerazione, la cui fonte essenziale – ma non esclusiva – può provenire dallo sfruttamento dei diritti sportivi (di trasmissione, ritrasmissione o altro) relativi ai concorsi, invece.

159. Inoltre, dalla prassi decisionale della Commissione relativa a questo tipo di accordo per la commercializzazione dei diritti legati alle competizioni sportive, e in particolare dalla sua decisione sulla vendita centralizzata dei diritti commerciali della European Champions League UEFA, emerge che gli accordi che prevedono l'attribuzione esclusiva di tali diritti a un unico soggetto possono restringere la concorrenza (76) (nonostante possano essere esentati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE) (77) .

160. Sebbene la questione posta dal rimettente differisca significativamente da quella esaminata dalla Commissione nella citata decisione - nel senso che l'asserita restrizione della concorrenza nel caso di specie non si limiterebbe alla sola questione della vendita centralizzata e dello sfruttamento esclusivo del mercato diritti su una specifica competizione UEFA, ma affronta anche la questione di una presunta "appropriazione" dei diritti relativi ad altre competizioni che potrebbero svolgersi in Europa nonché del fatto che tali norme abbiano lo scopo o l'effetto di integrare il monopolio detenuto da UEFA sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche –, le due questioni sono connesse in quanto riguardano i poteri e i diritti conferiti dallo statuto della FIFA all'UEFA quale titolare ed ente esclusivo di vendita dei diritti commerciali delle competizioni calcistiche in Europa.

161. Si precisa a tal proposito che, nel caso di specie, lo sfruttamento dei diritti calcistici in cui si impegnano FIFA e UEFA costituisce un'attività economica "spin-off" o "accessoria" rispetto all'attività economica "di base" costituita dall'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali,

oggetto di analisi nell'ambito delle prime due questioni pregiudiziali. In effetti, l'analisi combinata delle regole UEFA sembra indicare che tutte le competizioni a cui prendono parte club affiliati a tale federazione debbano essere soggette alle regole da essa prescritte, comprese quelle relative allo sfruttamento di tali diritti. Ne consegue che un tale scenario può dar luogo a una restrizione della concorrenza,

162. Se può essere dimostrata una restrizione della concorrenza, si dovrebbe esaminare se tale restrizione sia inerente al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionata ad esso, o se il comportamento restrittivo soddisfi le condizioni per beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101 (3) TFUE o se è oggettivamente giustificato ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

163. Per quanto riguarda l'eventuale giustificazione di tali restrizioni nell'ambito della teoria delle restrizioni accessorie, tale questione dovrebbe essere valutata, in sostanza, alla luce della griglia di analisi esposta ai paragrafi da 93 a 118 delle presenti conclusioni.

164. Per quanto riguarda, più in particolare, le finalità legittime perseguite da tali norme, oltre a quelle connesse al "modello sportivo europeo" e descritte ai punti 30 e da 95 a 98 delle presenti conclusioni, quella della solidarietà finanziaria appare particolarmente rilevante, in questo caso, poiché gran parte degli utili ridistribuiti sembra provenire direttamente dallo sfruttamento dei diritti commerciali di tali concorsi. Prendo atto, al riguardo, che gli artt. 67 e 68 dello Statuto FIFA perseguono un obiettivo legittimo riconosciuto, in particolare, dalla Commissione nella decisione "Cessione centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League", consistente nella massimizzazione delle entrate derivanti dalla sfruttamento dei diritti sportivi relativi alle competizioni organizzate dalla UEFA,78).

165. Peraltro, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio, tali articoli appaiono proporzionati al perseguimento di un siffatto obiettivo in quanto attribuiscono la titolarità dei diritti in questione alla FIFA e all'UEFA, in quanto tale accordo eviterebbe le difficoltà che deriverebbero dalla regolare rinegoziazione della distribuzione delle entrate corrispondenti tra i club.

166. Va ricordato, a questo proposito, che il calcio è caratterizzato dall'interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende soprattutto da una certa parità tra i club. Tuttavia, la redistribuzione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a questo obiettivo di "equilibrio". Pertanto, se ogni club fosse libero di negoziare unilateralmente tutti i propri diritti commerciali, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a competizioni interclub (es. diritti televisivi), l'equilibrio tra i club sarebbe compromesso.

167. Si deve inoltre rilevare che, come rilevato dalla Corte, lo sfruttamento dei diritti di cui trattasi nella causa principale riguarda uno sport che riveste «una notevole importanza sociale». Seguendo questa logica, il legislatore dell'Unione ha adottato norme che prevedono in particolare la possibilità, per ciascuno Stato membro, di imporre la trasmissione aperta di eventi sportivi ritenuti «di grande importanza per la società» (80).

168. Per gli stessi motivi menzionati in risposta alla quinta questione, ritengo che non occorra pronunciarsi sulla sussistenza di giustificazioni con riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE. Per completezza, va tuttavia chiarito che, nella sua decisione "Vendita centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League", la Commissione ha ritenuto che un accordo di gestione centralizzata dell'UEFA sui diritti commerciali goda di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101(3) TFUE. A questo proposito,81).

169. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la quarta questione secondo cui gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 67 e 68 della FIFA in quanto le restrizioni relative alla la commercializzazione in esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA appare inerente al perseguimento di finalità legittime legate alla specificità dello sport e ad esse proporzionate. Spetta, inoltre, al giudice del

rinvio esaminare in che misura gli articoli in questione possano beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione obiettiva di tale comportamento ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

Quinta questione

La penultima questione che verrà affrontata nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos nel caso European Superleague o Superlega contro UEFA e FIFA è la seguente: "Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l'innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE " (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

4. Sulla quinta questione pregiudiziale

147. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio si interroga sull'applicabilità di esenzioni «classiche» e di giustificazioni concorrenziali, come quelle rispettivamente previste dal Trattato FUE con riguardo all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e stabilite dalla giurisprudenza- diritto relativo all'articolo 102 TFUE (71).

148. Si deve rilevare, anzitutto, che sarà necessario rispondere a tale questione solo qualora la Corte accerti, alla luce delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, la violazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tuttavia, alla luce delle risposte che mi propongo di dare a queste domande, non è così.

149. Risulta, inoltre, da costante giurisprudenza che spetta alla parte accusata di aver violato le regole della concorrenza fornire la prova che il suo comportamento soddisfa le condizioni che consentono di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, TFUE (72) o che sia oggettivamente giustificato ai sensi dell'articolo 102 TFUE (73). Tuttavia, si deve rilevare che, nel caso di specie, la decisione di rinvio è stata adottata senza che la FIFA e l'UEFA fossero state preventivamente sentite e potessero quindi presentare argomenti e prove relativi al rispetto di tali condizioni nelle specifiche circostanze del caso (74).

150. Alla luce delle risposte proposte alle prime tre questioni pregiudiziali e alla luce dei chiarimenti che precedono, ritengo che non sia necessario risolvere la quinta questione pregiudiziale.

Sesta e ultima questione

L'ultima problematica giuridica da affrontare nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos nel caso Superlega contro UEFA e FIFA è la seguente: "Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega" (richieste alla Corte di Giustizia nel caso European Superleague alle quali dovrà rispondere l'avvocato generale Rantos).

La risposta contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Rantos sul caso Superlega o European Superleague contro UEFA e FIFA è la seguente:

6. Sulla sesta questione pregiudiziale

170. Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme della FIFA e dell'UEFA relative alla preventiva autorizzazione delle competizioni calcistiche internazionali e alla partecipazione delle società calcistiche professionistiche e dei calciatori siano compatibili con queste con gli articoli del Trattato FUE relativo alle quattro libertà economiche fondamentali.

171. Al riguardo, è giurisprudenza costante che i divieti di violazione delle libertà economiche fondamentali sanciti dal Trattato FUE si applicano non solo ai regolamenti di origine pubblica e, più in generale, agli atti di competenza degli Stati membri, ma anche ai regolamenti o misure di origine privata, compresi i regolamenti o le pratiche emanate dalle federazioni sportive (82). Risulta quindi da tale giurisprudenza della Corte che, sebbene le federazioni sportive siano libere di stabilire le proprie regole, l'autonomia di cui godono non può autorizzarle a limitare l'esercizio dei diritti conferiti dal Trattato FUE.

172. Tuttavia, dalla giurisprudenza altrettanto costante della Corte risulta che talune norme o pratiche emanate da organismi (come il Comitato olimpico internazionale) o federazioni sportive (nazionali o internazionali) devono essere considerate come escluse a priori dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, nella misura in cui riguardano materie relative «solo allo sport» e, in quanto tali, estranee all'attività economica (83). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questa "eccezione sportiva" deve rimanere limitata al suo scopo proprio (84) e l'ha, per questo, ritenuto applicabile, finora, solo in presenza di un numero molto limitato di norme che toccano il "cuore" dell'attività sportiva (85). Tale eccezione non può quindi essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato FUE. Nel momento in cui la qualificazione di una misura come "eccezione sportiva" la sottrae all'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Trattato e, quindi, a qualsiasi controllo, si rende necessaria un'interpretazione restrittiva di tale nozione.

173. Da tale giurisprudenza risulta che, per le sue caratteristiche, il sistema di autorizzazione preventiva previsto dall'UEFA non può beneficiare dell'«eccezione sportiva». Quindi, anche se gli aspetti "sportivi" di questo sistema sono innegabili, resta il fatto che esso ha anche (e senza dubbio) una dimensione

economica, in quanto, dando la possibilità alla UEFA di controllare e quindi negare l'accesso al mercato dell'organizzazione delle competizioni sportive, può avere un impatto sulle libertà fondamentali.

174. Poiché le norme UEFA in questione rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, occorre individuare, da un lato, quali libertà siano interessate e, dall'altro, se si tratti di limitato.

175. Si segnala, al riguardo, che, stante la discrezionalità di cui gode la UEFA, che le consente di controllare l'accesso al mercato sulla base di criteri da essa stessa stabiliti, le regole presupposto autorizzative e di partecipazione istituite da tale federazione possono essere ritenute suscettibili di limitare, in primo luogo, gli articoli 49 e 56 TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi delle imprese che intendono partecipare all'organizzazione di competizioni sportive. È quindi probabile che tali norme influenzino negativamente la possibilità per gli organizzatori di competizioni calcistiche internazionali alternative come l'ESLC di utilizzare i servizi di club di calcio professionistici che impiegano questi giocatori,

176. In secondo luogo, le norme in questione incidono, a causa delle sanzioni di esclusione previste dalle norme UEFA, sulla possibilità per le società stesse di istituire una propria competizione (ammesso che non sia organizzata da un soggetto terzo) come nonché per fornire i propri servizi a un terzo concorrente.

177. In terzo luogo, le regole di autorizzazione preventiva e di partecipazione stabilite dalla FIFA e dalla UEFA possono anche essere tali da rendere meno allettante la possibilità di libera circolazione (ai sensi dell'articolo 45 TFUE), per i giocatori, per prestare i propri servizi a (o essere assunti da) società calcistiche professionistiche stabilite in Stati membri diversi da quello di cui sono cittadini, come quelle che sono membri dell'ESLC, al fine di consentire la partecipazione di tali società a una competizione internazionale concorrente con quelle organizzate e commercializzate dalla FIFA e UEFA, come l'ESL. Inoltre, se questi giocatori lo fanno, possono esporsi a una sanzione di esclusione e, più in generale,

178. In quarto luogo, anche se svolge solo un ruolo accessorio rispetto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, sembra essere pregiudicata anche la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 63 TFUE, in quanto risulta dall'ordinanza di riferimento e dalle osservazioni dell'ESLC secondo cui la creazione e lo sviluppo di quest'ultimo richiedevano finanziamenti ingenti che potevano essere concessi da istituti finanziari stabiliti in diversi Stati membri.

179. Spetta al giudice del rinvio esaminare la questione dell'eventuale giustificazione delle regole di autorizzazione preventiva e di partecipazione di cui trattasi nel caso di specie e, se del caso, della loro adeguatezza, coerenza e proporzionalità. A questo proposito, ritengo che tale analisi coincida ampiamente con quella effettuata nell'ambito dell'analisi delle restrizioni accessorie (86).

180. Al riguardo, ricordo, in primo luogo, che tali giustificazioni sono, ovviamente, invocate dalle federazioni sportive alle quali si oppongono le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato FUE .

181. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le finalità di interesse generale idonee a giustificare le restrizioni poste alle libertà economiche fondamentali da norme adottate dalle federazioni sportive, rimando all'analisi svolta ai paragrafi 93 e 94 delle presenti conclusioni. Va inoltre osservato che alcuni di tali obiettivi sono già stati riconosciuti dalla Corte. Particolarmente rilevanti nella fattispecie appaiono obiettivi comuni a tutte le federazioni sportive, come quelli consistenti nel garantire la regolarità delle competizioni (88) e il loro corretto svolgimento mediante regole o criteri adeguati (89).). Ritengo rilevanti anche gli obiettivi, più specifici di uno sport collettivo tra squadre come il calcio, consistenti nel mantenere l'equilibrio tra i club, garantire pari opportunità e preservare l'incertezza dei risultati (90).

182. Per quanto riguarda, in terzo luogo, il "criterio" di proporzionalità, occorre anzitutto rilevare che la Corte non ammette la legittimità di per sé dei sistemi di previa autorizzazione e si sforza di valutare caso per caso anche la ratio come proporzionalità, come ha rilevato anche il giudice del rinvio (91). Da tale

giurisprudenza discende che, mentre spetta alle federazioni sportive emanare le norme idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle competizioni, tali norme non devono eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito (92). Ciò è stato confermato anche dalla recente sentenza della Corte nella causa TopFit, dove è stato affermato che, affinché un regime di autorizzazione preventiva sia giustificato ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione, esso deve, in ogni caso, basarsi su criteri oggettivi e non criteri discriminatori noti in anticipo, in modo da regolare l'esercizio del potere discrezionale di una federazione sportiva in modo che non venga utilizzato arbitrariamente (93).

183. Va notato che si trattava di norme che prevedevano la non ammissione o l'esclusione totale degli atleti per motivi legati alla loro nazionalità. La Corte ha quindi ritenuto che tali norme emanate dalle federazioni sportive che comportano una discriminazione sulla base della nazionalità fossero, per loro stessa natura, sproporzionate (94).

184. Per gli stessi motivi citati ai paragrafi da 111 a 117 delle presenti conclusioni, mi sembra che il sistema di autorizzazione preventiva sia limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi legittimi perseguiti dall'UEFA.

185. Ritengo, inoltre, che il controllo di proporzionalità non possa ignorare le ovvie differenze che esistono nel «rapporto di forza» tra una federazione sportiva e un singolo giocatore (dilettante o professionista) e le società calcistiche, tra cui alcune delle più potenti a livello mondiale, in termini di sostegno pubblico, profilo mediatico e finanziamenti.

186. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la sesta questione secondo cui gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia soggetta a un sistema di autorizzazione preventiva, nella misura in cui tale requisito sia appropriato e necessario a tal fine, tenendo conto delle particolarità del concorso previsto.